

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 1 SETTEMBRE 2003

N. 100

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 20

**“Partenariato per la cooperazione”**

Pag. 9512

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 21

**“Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia”**

Pag. 9516

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 22

**“Trasferimento dallo Stato delle risorse di edilizia residenziale - Annualità 2003”**

Pag. 9520

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 20

**“Partenariato per la cooperazione”**IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**CAPO I****CRITERI****Art. 1**  
**(Obiettivi)**

1. La Regione:
  - a) riconosce nelle comunità locali i reali destinatari degli interventi di partenariato internazionale;
  - b) favorisce il rafforzarsi della cultura del partenariato fra comunità e istituzioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la realizzazione di più elevati livelli di efficacia nei servizi erogati a favore delle comunità e si pone, in particolare, i seguenti obiettivi:
  - a) la sostenibilità degli interventi;
  - b) la formazione di unità amministrative a personale misto;

- c) la diffusione di un'adeguata informazione su finalità e risultati degli interventi.

**Art. 2**  
**(Interventi)**

1. La Regione, nel rispetto della legislazione nazionale e in armonia con gli indirizzi dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali, promuove, sulla base degli accordi di collaborazione sottoscritti con realtà omologhe:
  - a) iniziative per il partenariato fra comunità locali;
  - b) la cooperazione internazionale;
  - c) la cultura dei diritti umani.

**Art. 3**  
**(Partenariato fra comunità locali)**

1. Il partenariato fra comunità locali, in particolare transfrontaliere, prevede iniziative finalizzate a sostenere processi di sviluppo culturale, sociale ed economico, mediante:
  - a) l'istituzione di una Conferenza permanente delle università balcaniche e dell'Europa orientale, con sede in Puglia, al fine di promuovere la partecipazione di tali realtà allo “spazio europeo dell'istruzione superiore”;
  - b) la partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) e ad associazioni anche costituite in relazione alle attività dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;
  - c) la collaborazione fra istituzioni locali e centrali, fra soggetti privati e del terzo settore;
  - d) la promozione di specifici progetti per sostenere la conoscenza della cultura e della lingua italiana.
2. Gli interventi riguardano:
  - a) la promozione di iniziative proprie o la partecipazione a iniziative promosse dall'Unione

europea, dal Governo italiano, da associazioni, da organizzazioni non governative, da organizzazioni internazionali;

- b) l'impiego di volontari e di proprio personale qualificato, con compiti di assistenza tecnica, progettazione, amministrazione, gestione, monitoraggio delle attività.

3. Le iniziative sono definite e attuate con il coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali interessate.

#### **Art. 4**

##### **(Cooperazione internazionale)**

1. La cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo prevede iniziative finalizzate a promuovere, su scala locale, lo sviluppo umano sostenibile, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle fasce sociali più svantaggiate, mediante l'attuazione di azioni in favore di popolazioni e di territori coinvolti in eventi eccezionali causati anche da conflitti, da calamità, da situazioni di denutrizione e da carenze igienico-sanitarie.

2. La Regione, anche in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito di programmi di cooperazione dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali, attua interventi in grado di valorizzare le risorse umane e le strutture pubbliche disponibili nell'area dell'intervento, promuovendo e coordinando la partecipazione di soggetti della società pugliese.

3. Gli interventi riguardano:

- a) il soccorso e l'assistenza a popolazioni colpite dall'emergenza;  
 b) il recupero di dignitose condizioni di vita delle popolazioni con attenzione prioritaria ai minori e persone svantaggiate e il sostegno alla realizzazione di strutture a carattere socio-culturale e di infrastrutture civili;  
 c) l'elaborazione, la partecipazione a progetti di

sviluppo integrato, per la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi;

- d) il sostegno a istituzioni locali, l'aggiornamento professionale, amministrativo e manageriale, la promozione sociale dei cittadini dei paesi interessati, in coordinamento con altre attività regionali in tema di servizi sociali e di formazione e lavoro, anche al fine di favorire il rientro di cittadini immigrati in Puglia nei propri paesi di origine;  
 e) la partecipazione a interventi di organizzazioni non governative, anche mediante l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo e in quelli con economia in via di transizione;  
 f) il sostegno al commercio equo e solidale;  
 g) la promozione di esperienze di microcredito per lo sviluppo locale;  
 h) l'impiego di proprio personale qualificato e di volontari, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione, gestione, monitoraggio delle attività.

4. Le iniziative sono definite e attuate con il coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali interessate.

#### **Art. 5**

##### **(Promozione della cultura dei diritti umani)**

1. La promozione della cultura dei diritti umani prevede, in un'ottica europeista, iniziative di sensibilizzazione e di educazione a sostegno della cultura della pace e dei diritti umani, con particolare riferimento alla componente giovanile delle comunità interessate
2. Le iniziative riguardano:
- a) la ricerca, la produzione di materiale finalizzato a sensibilizzare la comunità regionale sui temi della promozione della cultura dei diritti umani, soprattutto nel rispetto delle singole identità culturali e religiose, seminari di studio;

- b) la promozione della interculturalità, con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli educatori;
- c) gli interventi atti a tutelare i diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante il sostegno ad apposite strutture, idonee a sostenere la persona umana in situazioni di particolare disagio.

## **CAPO II**

### **PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'**

#### **Art. 6 (Piano triennale)**

1. Le attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono definite in specifico piano triennale che riporta:
  - a) la valutazione dei risultati conseguiti con le attività precedenti;
  - b) l'analisi dell'evoluzione del quadro internazionale;
  - c) l'analisi della situazione di Paesi e aree in cui si svolgono le iniziative;
  - d) l'indicazione delle finalità da perseguire e degli obiettivi da realizzare;
  - e) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi.
2. Il piano triennale è predisposto sulla base di criteri e finalità definiti dalla Giunta regionale, è adottato dalla stessa Giunta, trasmesso al Consiglio regionale e inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli adempimenti di competenza.

#### **Art. 7 (Programma annuale di attuazione)**

1. Il piano triennale è realizzato attraverso un pro-

gramma annuale di attuazione delle attività approvato dalla Giunta regionale.

2. Il programma annuale, approvato dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio, contiene:
  - a) le indicazioni delle priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi proposti;
  - b) le iniziative da attuare e la relativa ripartizione di risorse;
  - c) i criteri da adottare e le procedure da seguire per l'attuazione degli interventi;
  - d) i criteri e le procedure di valutazione.
3. Il programma annuale è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Eventuali modifiche dello stesso sono adottate con le medesime modalità.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione procede a regolamentare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10.

## **CAPO III**

### **ORGANISMI**

#### **Art. 8 (Struttura regionale)**

1. Gli adempimenti rivenienti dall'attuazione della presente legge sono affidati al Gabinetto del Presidente, "Ufficio cooperazione con i Paesi in via di sviluppo" in funzionale raccordo con l'"Ufficio rapporti internazionali".
2. La Regione può istituire antenne operative all'estero, utilizzando proprio personale specificamente qualificato.
3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso le antenne operative di cui al

comma 2 è corrisposta un'indennità di sede speciale mensile a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n.62.

4. Il personale regionale impegnato in attività di partenariato per la cooperazione può essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziali e assistenziali a carico della Regione. Tale aspettativa fa salvi i benefici di carriera.

**Art. 9**  
**(Albo regionale)**

1. Possono essere soggetti promotori di attività previste dalla presente legge: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni iscritte in albi regionali, istituzioni scolastiche e universitarie, enti pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca, associazioni e ordini professionali, associazioni di categoria, istituti di formazione, istituzioni del credito, organizzazioni sindacali, imprese e cooperative.
2. Possono essere iscritti in un apposito "Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani", istituito con funzione consultiva presso la Giunta regionale, i soggetti di cui al comma 1 e che abbiano presentato al Presidente della Giunta regionale specifica istanza corredata di:
  - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - b) relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta.
3. L'Albo regionale è istituito con decreto del Presidente e l'iscrizione nell'Albo è disposta con decreto dello stesso.

**CAPO IV**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art 10**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del capitolo di nuova istituzione epigrafato "Interventi regionali in materia di partenariato per la cooperazione".
2. Per l'esercizio 2003 il suddetto capitolo è dotato di uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 225 mila mediante contestuale riduzione dello stanziamento iscritto al cap.3185 UPB 3.2.2.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà a definire lo stanziamento, in relazione al programma di attività, in sede di redazione della legge annuale di bilancio.

**Art. 11**  
**(Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto compatibili.

**Art. 12**  
**(Norma transitoria)**

1. In fase di prima applicazione viene definito dalla Giunta regionale un programma annuale per l'anno in corso, per interventi di particolare urgenza.

**Art 13**  
**(Abrogazioni)**

1. E' abrogata la legge regionale 2 agosto 1993, n. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 25 agosto 2003*

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 21

**“Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, conservazione, valorizzazione

e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storico-culturali del paesaggio pugliese, promuove e favorisce l'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente in armonia con lo sviluppo dell'attività turistica eco compatibile.

2. La Regione Puglia promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la creazione di servizi attrezzati correlati a tale attività.

**Art. 2**  
**(Definizione di escursionismo)**

1. Ai fini della presente legge, si intende con il termine “escursionismo” l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza attraverso visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

**Art. 3**  
**(Rete escursionistica pugliese)**

1. Con la presente legge è costituita la Rete escursionistica pugliese (REP). Essa rappresenta l'insieme delle strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.
2. E' inserita nella REP la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:
  - a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) sia compresa nelle zone perimetrate di particolare interesse ambientale e paesaggistico individuate all'interno del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 individuate negli ambiti territoriali estesi (ATE) di valore paesaggistico contrassegnate alle lettere "A", "B", "C" e "D";
  - c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
  - d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese;
  - e) sia riconosciuta d'interesse storico-turistico-ambientale.
3. La REP si articola in viabilità:
  - a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale extraurbano di ogni singolo comune con possibili sconfinamenti brevi e funzionali al percorso escursionistico individuato;
  - b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, ovvero itinerari di lunga percorrenza;
  - c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escur-

sionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla l.r. 19/1997 e successive modifiche e integrazioni;

4. La viabilità ricompresa nella REP è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio, insiti e riconosciuti nelle attività a essa pertinenti e correlate.
5. La REP è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.
6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella REP, l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme di regolamento di cui all'articolo 7.

**Art. 4**  
**(Catasto della REP)**

1. E' istituito il catasto della REP, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle province.
2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della REP. A tal fine acquisisce le proposte delle province, delle comunità montane, dei parchi e, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 della l.r. 19/1997, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.
3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte di cui sopra dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai parchi. In caso di inadempienza, decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente sentito il comitato di cui sopra.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato

sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede d'ufficio a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai legittimi proprietari nonché ai titolari dei diritti reali, ai quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.

5. La Giunta regionale, a seguito del comma 4, esamina le opposizioni ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al comma 2, decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del catasto della REP.
6. Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del catasto - Sezioni provinciali - alle rispettive province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità di cui all'articolo 7.

**Art. 5**  
**(Viabilità a uso privato)**

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REP è consentito l'accesso e il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. E' consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'articolo 7.
2. L'accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti.

**Art. 6**  
**(Sistemazione  
e manutenzione della REP)**

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei comuni e nelle province i soggetti attuatori.

**Art. 7**  
**(Regolamento  
di attuazione)**

1. Per l'attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale approva il regolamento che stabilisce:
  - a) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle province e l'inserimento della nuova viabilità;
  - b) le modalità da adottare da parte delle province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato nel rispetto della procedura prevista all'articolo 4, comma 4;
  - c) le modalità di informazione periodica alla Regione da parte delle province;
  - d) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata e prodotta la segnaletica della REP;
  - e) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;
  - f) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati.

**Art. 8**  
**(Attuazione del programma)**

1. Sulla base del programma e del relativo regolamento attuativo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge:
  - a) le province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali e soggetti individuati ai fini della presente legge;
  - b) i comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e attrezzature;
  - c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi e attrezzature;
  - d) le province possono delegare alle comunità montane e ai comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature.
2. Le province, i comuni, le comunità montane e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previe apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n.11, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.

**Art. 9)**  
**(Interventi sulla REP)**

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della REP, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica nonché dei servizi previsti dagli articoli precedenti e degli interventi colturali e di taglio dei boschi preventivamente progettati.
2. Nella viabilità di uso privato, gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 8, possono rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, per motivate esigenze, ai titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

**Art. 10**  
**(Norma finanziaria)**

1. L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge per l'anno in corso è pari a euro 50 mila da iscrivere al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Interventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia" mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3185 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.
2. Per i successivi anni si provvederà con la relativa legge di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 25 agosto 2003*

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 22

**“Trasferimento dallo Stato delle risorse di edilizia residenziale - Annualità 2003”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**

1. Le risorse finanziarie provenienti, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo

31 marzo 1998, n.112, relative all'annualità 2003 per il pagamento del concorso statale-regionale nel pagamento degli interessi per i mutui autorizzati e contratti dai soggetti attuatori con le banche convenzionate pari a euro 44.380.691,00 sono acquisite al bilancio regionale, approvato con legge regionale 7 marzo 2003, n.5, al capitolo di entrata 2057005.

2. I fondi di cui al comma 1 sono portati:

- a) in quanto a euro 12.988.103,58 sul capitolo 491036 “Annualità in conto interessi per interventi concessi con legge regionale sulla casa. Anno corrente collegato al capitolo di entrata 2057005. D. lgs. 112/1998” a incremento dello stanziamento di bilancio esercizio 2003;
- b) in quanto a euro 31.392.587,42 al capitolo di nuova istituzione 411010 avente a oggetto “Contribuzione finanziaria regionale al programma nazionale denominato ‘Contratti di Quartiere II’ - D.M. 30 dicembre 2002”.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 25 agosto 2003*

RAFFAELE FITTO



